


## PUNTI CHIAVE

**Contesto:** Dal 2018, la Direttiva sulle Informazioni di Carattere Non Finanziario (NFRD) richiede ad alcune aziende di pubblicare informazioni sulla sostenibilità. La Commissione ritiene che l'attuale tenore dell'informazione fornita non soddisfi le specifiche esigenze degli investitori e delle organizzazioni non governative.

**Scopo della Direttiva:** Molte più aziende che in passato saranno obbligate ad effettuare informative sulla sostenibilità molto più dettagliate.

**Parti interessate:** Grandi aziende, piccole e medie imprese (PMI) quotate in borsa, banche, assicurazioni, investitori, organizzazioni non governative.



**Pro:** L'audit esterno dei rapporti relativi alla sostenibilità può aumentare l'affidabilità delle informative e prevenire il cd. "greenwashing", consistente in una strategia di comunicazione finalizzata a costruire un'immagine di sé ingannevolmente positiva sotto il profilo dell'impatto ambientale.

**Contro:** (1) In linea di principio, l'obbligo di informative di sostenibilità non dovrebbe essere sostenuto. Tuttavia, le regole di divulgazione di dati per i partecipanti al mercato finanziario, che sono già state introdotte, rendono gli obblighi di comunicazioni di vario tipo inevitabili.

(2) L'obbligo di effettuare una informativa sulla sostenibilità non dovrebbe essere basato sulle dimensioni o sull'orientamento al mercato dei capitali della società.

(3) La definizione di standard obbligatori di informativa e rendicontazione nell'UE rischia di compromettere gli sforzi internazionali per consolidare gli obblighi di rendicontazione e renderà più difficile un sistema uniforme per le aziende che operano a livello globale.

I passaggi più importanti del testo sono evidenziati da una riga verticale a margine.

## CONTENUTO

### Titolo

**Proposta COM(2021) 189** del 21 aprile 2021 per una **Direttiva** che modifica la Direttiva 2013/34/UE, la Direttiva 2004/109/CE, la Direttiva 2006/43/CE e il Regolamento (UE) n. 537/2014, **per quanto riguarda la comunicazione societaria sulla sostenibilità**.

### Breve riepilogo

*Ove non diversamente indicato, i numeri degli articoli si riferiscono alla Direttiva contabile 2013/34/UE.*

#### ► Contesto e obiettivi

- Dal 2018, in base alla Direttiva sul "reporting" non finanziario (NFRD) [2014/95/UE, v. [cepPolicyBrief](#)], che ha modificato la Direttiva contabile [2013/34/UE], alcune aziende devono pubblicare informazioni relative a questioni ambientali, sociali e occupazionali, al rispetto dei diritti umani e agli sforzi per combattere la corruzione [p. 1].
- Gli utenti primari di queste informazioni sono gli investitori, le organizzazioni non governative (ONG), le parti sociali e altre parti interessate [p. 2].
- Secondo la Commissione, le informazioni sulla sostenibilità spesso non riescono a soddisfare le esigenze degli utenti. Questo perché [p. 2]:
  - alcune aziende non riportano tali informazioni, o non le riportano completamente, perché per es. non sono obbligate a farlo,
  - le informazioni sono spesso difficili da trovare, non affidabili o comparabili e raramente disponibili in un formato digitale leggibile al computer.
- La Commissione vuole quindi [p. 4]:
  - obbligare un maggior numero di aziende - circa 49.000 in totale - a mettere a disposizione delle informative di sostenibilità ("Chi"),
  - chiarire quali informazioni devono essere fornite dalle aziende ("Cosa")
  - specificare la forma in cui le aziende devono fornire le informazioni ("Come"),
  - prescrivere un controllo più severo dei rapporti sulla sostenibilità, e
  - determinare quando i nuovi obblighi di rendicontazione sulla sostenibilità si applicheranno ("Quando").

#### ► Chi deve effettuare la rendicontazione?

- L'obbligo di effettuare il resoconto sulla sostenibilità si applica alle imprese che [art. 1 (1) modificato, nuovo art. 1 (3), art. 19a (1) modificato]
  - in quanto grandi imprese, che soddisfino almeno due dei tre seguenti criteri:
    - più di 250 dipendenti,
    - bilancio totale di più di € 20 milioni,
    - fatturato annuo di più di € 40 milioni;

- in quanto piccole e medie imprese (PMI), siano quotate in un mercato regolamentato dell'UE e soddisfino almeno due dei tre seguenti criteri:
  - da 50 a 250 dipendenti,
  - bilancio totale tra € 4 e € 20 milioni,
  - fatturato annuo compreso tra € 8 e € 40 milioni.
- L'obbligo si applica anche alle società madri di grandi gruppi, vale a dire gruppi che, considerati complessivamente, soddisfino i criteri delle grandi imprese [art. 29a (1)].
- L'obbligo si applica anche a:
  - società non UE quotate sui mercati regolamentati UE [art. 4 modificato Direttiva sulla trasparenza],
  - le grandi banche e le compagnie di assicurazione, indipendentemente dalla loro forma giuridica, comprese le cooperative e le mutue [nuovo art. 1 (3), modificato art. 19a (1)].
- ▶ **Cosa deve essere rendicontato?**
  - L'informativa deve includere le seguenti "questioni di sostenibilità" [nuovo art. 2 n. 17, art. 19a modificato (1):
    - questioni ambientali, sociali e occupazionali,
    - rispetto dei diritti umani,
    - lotta alla corruzione e alla concussione e
    - "fattori di governance".
  - Nel predisporre tale informativa, le società devono tenere conto del principio della "doppia rilevanza". Esse devono riferire su [Considerando 25, art. 19a (1) modificato, art. 29a (2) modificato] :
    - l'impatto delle loro attività sulle questioni di sostenibilità (prospettiva "inside-out") e
    - l'influenza delle questioni di sostenibilità sul loro sviluppo aziendale, sulle prestazioni e sulla posizione (prospettiva "outside-in").
 Le aziende devono divulgare le informazioni che sono "rilevanti" da entrambe le prospettive così come le informazioni che sono "rilevanti" da una sola prospettiva [Considerando 25].
  - La rendicontazione deve riguardare, in particolare [art. 19a (2) modificato, art. 29a (2) modificato]:
    - il modello di business e la strategia dell'azienda, in particolare se questi sono in linea con l'obiettivo dell'Accordo di Parigi di limitare il riscaldamento globale a 1,5 °C;
    - gli obiettivi dell'azienda in materia di sostenibilità e i suoi progressi nel raggiungerli;
    - il ruolo degli organi amministrativi, di gestione e di controllo in materia di sostenibilità;
    - i processi di *due diligence* implementati in materia di sostenibilità;
    - i "principali" impatti negativi delle questioni di sostenibilità sull'intera catena del valore dell'azienda;
    - i "principali" rischi per l'azienda in materia di sostenibilità e la loro gestione
    - gli indicatori rilevanti per tutte le suddette aree.
  - L'informativa deve [art. 19a (2) e (3) emendato, art. 19a emendato, art. 19a modificato. 19a (2) e (3), modificato Art. 29a (2) e (3)]:
    - contenere informazioni previsionali e retrospettive,
    - contenere informazioni qualitative e quantitative,
    - dove appropriato, tenere conto di orizzonti a breve, medio e lungo termine,
    - includere i beni immateriali, per esempio il capitale umano e la proprietà intellettuale, e
    - descrivere il processo utilizzato per identificare le informazioni riportate.
- ▶ **Come deve essere effettuata l'informativa?**
  - Le società che sono obbligate a rendicontare devono includere le informazioni sulla sostenibilità nei loro rispettivi rapporti di gestione [art. 19a (1) modificato, art. 29a (1) modificato].
  - La Commissione adotterà degli atti delegati per stabilire gli standard di rendicontazione della sostenibilità [art. 19a (4) modificato, nuovo art. 19b, art. 29a (4) modificato].
    - entro la fine di ottobre 2022, per le informazioni iniziali da comunicare; queste devono riguardare, in particolare, le informazioni di cui gli operatori dei mercati finanziari hanno bisogno per adempiere ai loro obblighi di comunicazione relativi alla sostenibilità ai sensi del regolamento sulla divulgazione [(UE) 2019/2088; v. [cepAdhoc](#)], e
    - entro la fine di ottobre 2023, per altre informazioni, in particolare settoriali.
 La Commissione rivedrà gli atti delegati ogni tre anni e li adeguerà se necessario.
  - Entro la fine di ottobre 2023, la Commissione adotterà anche atti delegati specifici sugli standard per le PMI, sia per le PMI quotate nei mercati regolamentati dell'UE che per tutte le altre PMI [art. 19 bis (5) modificato, art. 29 bis (5), nuovo art. 19 quater]. Queste ultime non sono obbligate ad applicare gli standard [considerando 18].
  - Nel preparare gli atti delegati, la Commissione deve tenere conto di [nuovo art. 19b (3)]:
    - il lavoro delle iniziative globali di definizione degli standard, ad esempio la Global Reporting Initiative (GRI), e
    - le informazioni di cui gli operatori dei mercati finanziari hanno bisogno per adempiere ai loro obblighi di divulgazione ai sensi del regolamento sulla divulgazione [(UE) 2019/2088].
  - Lo European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) sosterrà la Commissione nell'adozione degli atti delegati, a titolo di "consulenza tecnica". Questo deve essere soggetto, in particolare, al controllo pubblico e alla trasparenza [nuovo art.19b (1), art.49 modificato].

- Le società devono preparare i loro rapporti di gestione in un unico formato elettronico che permetta di etichettare le informazioni sulla sostenibilità [nuovo art. 19d].
- ▶ **Revisione del resoconto sulla sostenibilità**
  - I revisori legali o le società di revisione devono verificare se le informative di sostenibilità siano conformi ai requisiti della direttiva contabile [articolo 34 (1) modificato].
  - Gli Stati membri possono anche consentire a un "fornitore indipendente di servizi di garanzia" di verificare tali informative di sostenibilità. Quest'ultimo deve osservare i requisiti per la revisione dei rapporti di sostenibilità ai sensi della direttiva sui revisori dei conti. [modificato art. 34 (3)].
  - La Commissione stabilirà, in atti delegati, gli standard per una "ragionevole garanzia" che fornirà una base per gli audit [nuovo art. 26a della direttiva sui revisori]. Fino all'esistenza di tali standard, l'audit deve avvenire sulla base di una "garanzia limitata" [articolo 34 (1) modificato].
- ▶ **Quando deve essere effettuata la rendicontazione?**
  - Si applicano i nuovi obblighi di rendicontazione [art. 19a (1) modificato; art. 5 della direttiva di modifica].
    - alle grandi imprese, banche e compagnie di assicurazione per gli esercizi che iniziano nel 2023,
    - alle PMI quotate nei mercati regolamentati dell'UE per gli esercizi che iniziano nel 2026.

### Principali modifiche allo status quo

- ▶ Finora, l'obbligo di effettuare il rendiconto sulla sostenibilità si applicava solo alle aziende di interesse pubblico, vale a dire le società quotate, le banche e le assicurazioni con più di 500 dipendenti (circa 11.700 aziende).
- ▶ È stato chiarito l'obbligo di prendere in considerazione il concetto di "doppia rilevanza". Il contenuto dei rapporti di sostenibilità è stato reso più completo e soggetto a requisiti aggiuntivi.
- ▶ La possibilità di includere le informazioni sulla sostenibilità in un rapporto separato non è più valida.
- ▶ In futuro, per la rendicontazione si applicheranno standard uniformi a livello europeo.
- ▶ È stato introdotto l'obbligo di presentare i rapporti in formato elettronico.
- ▶ Finora, secondo il diritto dell'UE, la relazione di revisione doveva solo indicare che le informative sulla sostenibilità erano stati presentati. In futuro, anche il contenuto degli stessi dovrà essere verificato.

### Motivazione della Commissione relativamente la sussidiarietà

Differenti requisiti relativamente alle informazioni sulla sostenibilità e alle collegate garanzie aumentano i costi e la complessità per le aziende che operano a livello transfrontaliero. Questo è dannoso per il mercato unico.

### Contesto politico

La Direttiva di modifica fa parte del Piano d'azione della Commissione per la finanza sostenibile [v. [cepPolicyBrief](#)]. Con il Disclosure Regulation [(EU) 2019/2088, v. [cepAdhoc](#)], l'UE ha già creato una serie di regole per la divulgazione di informazioni sulla sostenibilità da parte dei partecipanti al mercato finanziario nei confronti degli investitori finali. Con il Regolamento sulla tassonomia [(UE) 2020/852, v. [cepAdhoc](#)], tutte le aziende che rientrano nel campo di applicazione di questa Direttiva sulla rendicontazione della sostenibilità, devono rendere nota la percentuale del loro fatturato e quella delle loro spese di capitale e operative che è attribuita ad attività ecologicamente sostenibili [v. [atto delegato](#)].

### Stato dell'iter legislativo

21 Aprile 2021 Adozione da parte della Commissione

Da definire Adozione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, entrata in vigore

### Referenti per influenzare il processo politico

Direzioni generali: DG Stabilità finanziaria, Servizi finanziari e Unione dei mercati dei capitali  
Commissioni del Parlamento europeo: Affari giuridici (referente), Relatore: Pascal Durand (gruppo Renew, FR)

### Aspetti formali

Competenza legislativa: Art. 50 TFUE (libertà di stabilimento) e art. 114 TFUE (mercato interno)  
Forma della competenza legislativa: Competenza concorrente (art. 4 (2) TFUE)  
Procedura: Art. 294 TFUE (procedura legislativa ordinaria)

## VALUTAZIONE

### Valutazione di impatto economico

La Commissione vede un aumento della domanda di informazioni sulla sostenibilità, in particolare da parte degli investitori e delle organizzazioni non governative (ONG), che non viene adeguatamente soddisfatta dalle aziende. Essa ritiene che questo sia un fallimento del mercato. Non è così. Se gli investitori si aspettano informazioni sulla sostenibilità, le aziende hanno un interesse diretto a pubblicare tali informazioni, per esempio per ottenere più facilmente del capitale. La mancata pubblicità indica quindi che i costi della reportistica superano i benefici attesi. Se, d'altra parte, gli investitori non sono interessati alle informazioni sulla sostenibilità, l'obbligo di informativa dà

semplicemente luogo a costi più elevati senza un guadagno apprezzabile. Le ONG hanno spesso un interesse per le informazioni sulla sostenibilità. Tuttavia, non è compito del legislatore permettere alle ONG di esercitare una pressione politicamente auspicata sulle aziende, imponendo loro degli obblighi di rendicontazione. **In linea di principio, quindi, da una prospettiva ordoliberale, l'obbligo di effettuare un rendiconto sulla sostenibilità non dovrebbe essere sostenuto.**

**Tuttavia, i nuovi obblighi di divulgazione per i partecipanti ai mercati finanziari, che sono già stati introdotti [(UE) 2019/2088, v. [cepAdhoc](#)], rendono inevitabili gli obblighi di comunicazione:** i partecipanti ai mercati finanziari devono rendere nota la misura in cui tengono conto delle questioni di sostenibilità quando prendono decisioni sugli investimenti. Per questo si basano sulle informazioni sulla sostenibilità delle aziende in cui investono. A causa delle preoccupazioni di cui sopra, tuttavia, la portata dell'obbligo di informativa dovrebbe essere mantenuto al minimo necessario.

**L'obbligo di effettuare la informativa di sostenibilità non dovrebbe essere basato sulle dimensioni o sull'orientamento al mercato dei capitali dell'azienda.** Invece, dovrebbe applicarsi in generale e allo stesso tempo essere progettato per essere proporzionato. In primo luogo, non è dimostrato che le società più grandi e quotate in borsa esercitino automaticamente un impatto più sostanziale sulle questioni di sostenibilità o siano più interessate da esse. In secondo luogo, la disparità di trattamento in relazione agli obblighi di informativa può provocare distorsioni della concorrenza. Le imprese soggette all'obbligo di informativa devono sostenere costi che non si applicano alle imprese che non sono tenute a riferire. In terzo luogo, la distinzione dà luogo a falsi incentivi. Così, per esempio, le PMI potrebbero astenersi dal finanziarsi attraverso i mercati dei capitali se l'obbligo di segnalazione si applicasse alle PMI quotate ma non a quelle non quotate.

Ci sono attualmente numerose iniziative di standardizzazione globali e nazionali relative alle informative sulla sostenibilità, con diverse enfasi. Questa differenza significa che le informazioni riportate spesso non sono comparabili. Il desiderio di molti attori del mercato di avere una convergenza globale, che promuova anche l'efficienza del mercato dei capitali, è quindi comprensibile. **Fissare degli standard di rendicontazione UE obbligatori è comunque inappropriato.** La Commissione **minerà gli sforzi internazionali per un graduale consolidamento degli obblighi di rendicontazione e renderà impossibile una rendicontazione uniforme per le aziende che operano a livello globale.** Se l'UE introduce i propri standard di rendicontazione, la loro applicazione dovrebbe essere volontaria piuttosto che obbligatoria.

**L'audit esterno del rendiconto di sostenibilità** - inizialmente con garanzia limitata e poi ragionevole - **può, in linea di principio, aumentare l'affidabilità del rendiconto e prevenire il "greenwashing"**. Renderlo obbligatorio è quindi appropriato. Tuttavia, la proposta di normativa non riesce a creare un'adeguata pianificazione e certezza del diritto per le aziende soggette all'obbligo di rendicontazione. Ci dovrebbe essere un'indicazione più chiara di quando un cambiamento al livello "ragionevole" di garanzia è probabile che avvenga e quale forma avranno gli standard di garanzia. L'ambito a disposizione della Commissione in questo caso è sproporzionatamente ampio.

Attualmente, l'obbligo di effettuare il rendiconto di sostenibilità si applica a circa 12.000 aziende, in futuro saranno 49.000. Molte di queste nuove aziende hanno poca esperienza pregressa nella divulgazione di informazioni sulla sostenibilità. Allo stesso tempo, le grandi aziende dovrebbero applicare i nuovi standard di rendicontazione dell'UE già a partire dal 2023, anche se questi non saranno stabiliti fino all'ottobre 2022. Avranno quindi solo due mesi per un'adeguata implementazione. Questo limite di tempo dovrebbe essere esteso.

## Valutazione giuridica

### Competenza giuridica

La Direttiva si basa correttamente sull'art. 114 TFUE e sull'art. 50 TFUE.

### Sussidiarietà

Non presenta problematicità.

### Proporzionalità rispetto agli Stati membri

Non presenta problematicità.

## Conclusione

In linea di principio, l'obbligo di effettuare una informativa sulla sostenibilità non dovrebbe essere sostenuto. Tuttavia, le regole di pubblicità per gli operatori del mercato finanziario, che sono già state introdotte, rendono obblighi di rendicontazione di questo tipo inevitabili. L'obbligo di effettuare l'informativa di sostenibilità non dovrebbe però essere basato sulle dimensioni o sull'orientamento al mercato dei capitali dell'azienda. La definizione degli standard di rendicontazione UE obbligatori rischia di minare gli sforzi internazionali per consolidare gli obblighi di rendicontazione e renderà impossibile una rendicontazione uniforme per le aziende che operano a livello globale. L'audit esterno delle informative sulla sostenibilità può aumentare l'affidabilità del rapporto stesso e prevenire il "greenwashing".